

CONSIGLIO di amministrazione :

PARROCO (di diritto
CALVINZANI (nomina comunale)
FUSE' (" "
ALBE' (dimissionario e sostituito in assemblea soci per scadenza naturale dei 4-anni di consiglio d'amm.)
MACCHI (nomina Regionale)

ol Torrolo

Resta da stabilire la sostituzione del MACCHI di nomina regionale tenendo conto del problema se è di spettanza della REGIONE o del PREFETTO.

Validità del Consiglio di amministrazione :

a) Si deve riunire il passato consiglio d'amministrazione al completo ?

- in questo caso sorge il problema che il membro Albé scaduto e dimissionario è stato sostituito da ZERINI

Se si convoca l'ALBE' - si dà il caso che vi sia netto contrasto collo-statuto che prevede un massimo di 4 anni di amministrazione. E' cosa veramente assurda che l'assemblea dei soci fatta del 1977 e artificialmente non tenuta in conto per una scadenza nel 1981 propoghi la presenza di un membro oltre i sei anni, cosa che sembra veramente inammissibile dal punto di vista sia formale che legale.

b) Si deve convocare il Consiglio di amministrazione con l'inclusione del nuovo eletto ZERINI, e il sig. MACCHI eletto in passato dalla Regione ?

- Questo può avvenire in base a una semplice lettera di un Ufficio Regionale, che tra l'altro dice di non essere in grado di fare una nuova nomina e minaccia solo ricorso in campo costituzionale ?

c) Si deve convocare il Consiglio di Amministrazione comprendendo il nuovo eletto dall'Assemblea dei Soci ZERINI, ed escludendo quello di diritto PREFETTIZIO o REGIONALE ?

- Si avrà in questo caso un numero pari di votanti con conseguenze da verificare .

d) Si deve attendere in ogni caso l'inserimento di un nuovo membro in sostituzione di quello Regionale da parte del Prefetto ?

- Qui sorgono problemi di tempo, che possono portare alla perdita dei benefici dell'assegnazione di fondi.

Quindi ad essere costretti a sopportare l'accusa di indecisione a danno dello stesso Ente.

ESAME delle PROPOSTE

a) COSTRUZIONE della SCUOLA MATERNA DA PARTE DEL COMUNE con stipula di una convenzione che lasci all'Ente, la sola gestione.

- 1°) In questo caso l'Ente si troverebbe a sottoscrivere un'impegno di gestione limitato negli anni, con condizioni che sono da discutere.
 - 2°) Ammettendo l'accettazione della convenzione, l'Ente rimarrebbe proprietario di una STRUTTURA VECCHIA inagibile, gravata inoltre dal vincolo urbanistico di STRUTTURA-AD USO PUBBLICO, che in P.R.G. equivale a una destinazione da farsi ad uso esclusivo dell'Amm. Comunale.
 - 3°) Il terreno di proprietà dell'Ente in Via Dante continuerebbe ad essere sottoposto ai vincoli urbanistici che fissano un'uso del terreno in struttura pubblica, da darsi dalla volontà dell'Amministrazione Comunale.
 - 4°) Ammettendo il possibile recupero dei valori di cui a 3° e 2° l'Ente diventerebbe in sostanza acquirente di una certa somma che può anche essere cospicua, ma che non è possibile investire in una STRUTTURA NUOVA, per i vincoli imposti, salvo l'uso da farsi nelle gestioni che possono essere deficitarie.
- In tal caso l'Ente sarebbe nella condizione di svilitarsi col tempo e non essere più in grado di svolgere la funzione stabilita dallo Statuto, non avendo strutture proprie.

È non bisogna dimenticarsi che lo stesso Statuto prevede, che in caso di inattività dell'Ente tutte le proprietà e i fondi diventino automaticamente di proprietà Comunale.

Si può parlare di cambiamento degli scopi dell'Ente per adattarli a nuove visioni sociali, ma ciò è in linea con lo scopo determinante della FONDAZIONE, che all'insediamento ha fissato i termini dello statuto "cioè l'istruzione e l'educazione morale civile e religiosa dei bimbi" ?

Circa la CONVENZIONE, basta un cambiamento di umore da una componente POLITICA dell'AMMINISTRAZIONE COMUNALE, che per ragioni più o meno plausibili rompa l'accordo (CONVENZIONE) che l'Amministrazione dell'Ente si troverebbe in tal caso a :

- a) non avere più strutture funzionabili.
- b) non poter (o per mezzi finanziari o per problemi urbanistici) disporre di adeguato di strutture.
- c) essere in possesso quindi di fondi inutilizzabili ai fini dell'ENTE.

e questi con conseguenti soluzioni negative, che possono portare al completo disfacimento di un Ente Morale, legalmente riconosciuto.

Tutto ciò è da considerare anche per l'attività di oltre 100 anni svoltasi con un sacrificio immenso di taluni, e, bisogna dirlo con coraggio senza il minimo aiuto di concorso pubblico, se non si vuole far figurare le misere oblazioni, che per il diritto di studio le Amm. Comunali, passano agli Enti, dopo averli ricevuti da istituzioni Regionali o Governative, in base alle leggi che ne determinano le assegnazioni. (Leggi non sempre rispettate)

PROPOSTA

- I) Si propone quindi che l'Ente ABILIO "E. Candiani" in base al dovere di difendere i contenuti dello statuto di fondazione, e al diritto di agire con propria indipendenza da ogni fattore esterno, abbia a provvedere alla COSTRUZIONE della NUOVA SCUOLA, nel rispetto e nelle condizioni seguenti :
- a) Scelta di una struttura adatta allo scopo, ma con caratteristiche di costo sopportabili alle possibilità presenti e future dell'Ente, sia dal punto di vista della costruzione sia dal costo in avvenire della manutenzione.
 - b) Cambio della destinazione e quindi della proprietà di Via Dante con altra in Via Toti, in condizioni di permuta e di valutazione, da stabilirsi da una perizia legale
 - c) Conferma definitiva degli aiuti che l'Amm. Comunale ha proposto in passato (~~per~~ acquisto della proprietà del vecchio Ente e fidejussione).
Ciò mettere in grado l'Amministrazione Comunale di sgravarsi di pesi importanti sia per la costruzione, sia per la manutenzione, sia per la conduzione o gestione.
In tal caso garanzie sull'uso provvisorio della vecchia struttura almeno fino all'insediamento della nuova scuola e stipula di convenzione che determinano gli aiuti che le leggi sul diritto alla scuola offrono nel rispetto dei presupposti delle leggi, stesse.
 - d) Nessuna ingerenza sul tipo di costruzione, che l'Ente deve ricercare nei limiti imposti dalle leggi regionali rispettandone gli standard e le disposizioni.
 - e) Dovere dell'Ente di richiedere tutti quelli aiuti che possono prestare le leggi Regionali o Statali, col ricorso anche ~~ad~~ alla richiesta di aiuti in direzioni diverse da quelli pubblici.

RIUNIONE del CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE :

1°) Caso di maggioranza (INDIPENDENTE)

Si vota un'ordine del giorno della " proposta " e si agisce di conseguenza coll'Autorità Amministrativa Comunale, spiegando i motivi delle scelte e confermando le volontà proposte.

2°) Caso di parità di maggioranza

Si determinano con verbale di riunione del Consiglio di Amministrazione le volontà espresse, ribadendo la parte proponente i propri doveri e diritti dell'ENTE AUTONOMO e non certo di sudditanza ad altre AMMINISTRAZIONI

3) Caso di situazioni in minoranza

Il Presidente e l'eventuale rappresentante del Consiglio di Amministrazione, facciano mettere a verbale i motivi che disapprovano un eventuale ordine del giorno a soluzioni non-INDIPENDENTI e che tali motivi siano resi in verbale alle competenti Autorità tutorie e trasmesse al relativo Ufficio Regionale degli Enti Morali e alle rappresentanze delle Associazioni proposte alla difesa di detti interessi.

TRATTATIVE :

Devono essere senza forzature, ma chiaramente in linea colla difesa della AUTONOMIA dell'ENTE, e del dovere degli Amministratori da qualsiasi parte determinate, di difendere in tutti i momenti la sua prerogativa cioè, del compito che lo Statuto dell'Ente impone.

In ogni caso l'Ente non deve mai subire o accettare ogni probabilità che la nuova STRUTTURA o più precisamente la NUOVA SCUOLA siano sottoposte ai giudizi di competenza che esulino dalle normali istituite dalle leggi e di diritto dell'Autorità Tutoria (Regioni o Prefetti)

L'ENTE in definitiva od anche i rappresentanti in CONSIGLIO d'AMMINISTRAZIONE in situazione di minoranza di fronte ad opposte concezioni, devono chiaramente dichiarare che :

"spetta all'ENTE MORALE ASILO " E. CANBIANI " la costruzione della struttura, adatta ai servizi che deve svolgere, e che mai questa condizione deve venire a meno nei propri doveri o che altre Amministrazioni ne pretendano il diritto. "

Nel caso che l'Amministrazione Comunale pretenda o intenda costruire un NUOVA STRUTTURA, deve dare all'Ente la possibilità di continuare la sua attività, concedendo la ricerca di altre soluzioni, che posano continua l'opera svolta in oltre 100 anni, come ad esempio :

- a) ristrutturazione del fabbricato esistente.
- b) ricerche di soluzioni alternative autonome.